

R.G. [REDACTED] 2019

Udienza del 03.07.2020

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona

dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. h), D. L. n. 11/20, il quale facoltizza *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

P.Q.M.

si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento

TRIBUNALE DI CATANZARO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Francesco Aragona, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 19 R.G. promossa

da

[REDACTED], con avv. Vincenzo La Cava;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) in persona del Ministro p.t. e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Calabria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai



funzionari delegati dott. Maria Elena Burgello, domiciliata presso l'USR Calabria - Ambito Territoriale di Catanzaro in Catanzaro Lido, alla Via Cosenza n. 31;

resistente

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PRATO in persona del legale rappresentante p.t.; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante p.t.,

resistenti contumaci

provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato, in data 01.09.2012, come docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento (GAE), attualmente assegnata presso l'I.C. Sabatini di Catanzaro; di aver partecipato alla mobilità interprovinciale per la scuola primaria, indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016, collocandosi nella fase B1 poiché assunta prima del 2014/2015, dunque con diritto di scelta prioritaria rispetto alle successive fasi B2, B3, C e D, verso l'ambito preferito, A008 e seguenti, della Regione Sicilia, Provincia di Catania, secondo l'ordine indicato nella domanda; che dall'esame dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Catania, in data 29.07.2016, risultava che gli ambiti da essa indicati nella domanda erano stati assegnati a docenti partecipanti alle fasi successive, B2, B3, C, e D, provenienti da Graduatorie ad Esaurimento, nonché idonei del concorso 2012, i quali potevano aspirare soltanto ai posti rimasti disponibili dalle precedenti operazioni; che, in particolare, dall'elenco dei trasferimenti pubblicati dall'U.S.P. di Catania, in data 29.07.2016, a causa dell'illegittima attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, risultavano assegnatari degli ambiti indicati da essa istante docenti collocati nella fase B2, B3, C e D (tali

Bucarese Augusta p. 12, Bontempo Rosalia p. 18, Barbella Filippa p. 25, Barone Maria p. 27, Brischetti Laura p. 21, Bertolami Laura p. 30, Cacciola Anna p. 27, Chimera Giuseppa p. 23, Chiarenza Grazia Camilla p. 28, Chiaraponte Elisabetta p. 20, Chiovetta Marilena p. 26, Celano Carmelina p. 15, Cammarata Daniela p. 15, Campione Marianna p. 21, Cannavo



ufficiale dei movimenti MIUR del 29.07.2016, di cui all'allegato n. 6 fascicolo attoreo), oltretutto titolari di un punteggio inferiore.

Appare allora evidente la violazione dei criteri normativi ad opera dell'amministrazione resistente in danno della parte istante di cui va affermato il diritto al trasferimento presso una sede scolastica ubicata nell'ambito territoriale di Catania Provincia A008 e seguenti, come richiesto nella domanda di mobilità interprovinciale e secondo le preferenze espresse.

La controvertibilità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti nella misura della metà, condannando il MIUR al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e dell'esigua durata del processo, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al trasferimento presso una sede scolastica ubicata nell'ambito territoriale di Catania Provincia A008 e seguenti, come richiesto nella domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 e secondo le preferenze espresse;
- compensa per 1/2 le spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge, condannando il MIUR a rifondere all'istante la restante metà, da distrarsi a favore del procuratore costituito di quest'ultima.

Catanzaro, li 03.07.2020

Il Giudice del Lavoro

dott. *Francesco Aragona*

